NOTA DI LETTURA

Decreto legislativo recante «*Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale*»

Premessa 2
Norme generali 3
- **Articolo 1 – Potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente** 3
- **Articolo 2 – Riduzione di aliquote e tariffe in caso di addebito diretto** 4
- **Articolo 3 – Adempimento spontaneo degli obblighi tributari** 5
- **Articolo 4 – Estensione degli istituti del Codice della crisi ai tributi territoriali** 6
- **Articolo 5 – Vigilanza sui soggetti iscritti nell'Albo** 7
- **Articolo 6 – Razionalizzazione delle norme per l'iscrizione nell'Albo** 8
- **Articolo 7 – Modifiche in materia di pagamento dei tributi locali** 8
- **Articolo 8 – Atto di accertamento esecutivo per i tributi regionali** 8
- **Articolo 9 – Modifiche all'accertamento esecutivo dei tributi locali** 9
- **Articolo 10 – Privilegio generale sui mobili** 9
- **Articolo 12 – Sanzioni amministrative** 9

Tributi degli enti locali- Province e Città metropolitane 11
- **Articolo 25 – Imposta provinciale di trascrizione** 11
- **Articolo 36 – Compartecipazione IRPEF per Province e Città metropolitane** 11

Tributi degli enti locali - Comuni 12
- **Articolo 11 – Partecipazione comunale al recupero dei tributi erariali** 12
- **Articolo 26 – Semplificazione della dichiarazione IMU** 12
- **Articolo 27 – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine** 13
- **Articolo 28 – Modifiche in materia di TARI** 13
- **Articolo 29 – Modifica dell'articolo 238 del Codice dell'ambiente** 14
- **Articolo 30 – Efficacia delle delibere sul canone unico** 14
- **Articolo 31 – Esclusione di balconi, verande e infissi stabili dal canone unico** 15
- **Articolo 32 – IMU su fabbricati con rendita impugnata** 15
- **Articolo 35 – Tavolo tecnico sulla fiscalizzazione dei trasferimenti comunali** 17

Fiscalizzazione trasferimenti alle Regioni 17
- **Articolo 33 – Fiscalizzazione e perequazione regionale** 17
- **Articolo 34 – Fondo per le regioni a statuto ordinario** 18

Tributi regionali 18
- **Articolo 13 – Maggiore autonomia impositiva sulla tassa automobilistica** 18
- **Articolo 14 – Territorialità della tassa automobilistica** 18
- **Articolo 15 – Semplificazione del pagamento della tassa automobilistica** 19
- **Articolo 16 – Locazione a lungo termine senza conducente** 19
- **Articolo 17 – Cessione dei veicoli destinati alla rivendita** 19
- **Articolo 18 – Versamento a ente impositore incompetente** 19
- **Articolo 19 – Fermo amministrativo** 19
- **Articolo 20 – Adeguamento delle tariffe** 20
- **Articolo 21 – Autovetture adibite a noleggio con conducente** 20
- **Articolo 22 – Archivio nazionale delle tasse automobilistiche** 20
- **Articolo 23 – IRAP e addizionale regionale all'IRPEF** 20
- **Articolo 24 – Termini per l'adozione di misure tributarie regionali** 20

Norme finali 21
- **Articolo 37 – Clausola di salvaguardia** 21
- **Articolo 38 – Disposizioni finanziarie** 21
- **Articolo 39 – Entrata in vigore** 21

Premessa

Il decreto legislativo n.147 del 7 agosto 2026 costituisce uno dei principali provvedimenti attuativi della delega fiscale (legge n. 111/2023, come modificata dalla legge n. 120/2025) relativamente al riordino dei tributi regionali e locali e all'attuazione del federalismo fiscale. Il testo interviene sia sulla disciplina generale del rapporto tributario sia sulle singole entrate regionali e comunali, introducendo numerose modifiche organizzative e procedurali che incidono direttamente sull'attività degli enti territoriali.

Nella seduta della Conferenza Unificata del 28 luglio 2026 **l'ANCI ha espresso mancata intesa.** Lo schema di decreto attuativo della Delega fiscale relativo alla fiscalità degli enti territoriali (art. 14 della Delega) era stato portato all'esame della Conferenza unificata già lo scorso anno, a seguito di un confronto durato alcuni mesi.

L'ANCI aveva in quell'occasione rilevato la povertà di contenuti dello schema rispetto al riassetto della fiscalità comunale su basi di autonomia e manovrabilità, l'insufficienza delle pur positive previsioni relative alle Città metropolitane e profonda preoccupazione per l'ipotesi di "fiscalizzazione" di fondi nazionali destinati alle Regioni ma diretti al finanziamento di funzioni fondamentali in materia scolastica e di trasporto pubblico locale. Tali fondi per un valore pari a oltre 5 mld. di euro sarebbero stati assorbiti da una compartecipazione regionale di pari importo, per sua natura senza alcun vincolo di destinazione, e quindi esposti a decisioni di ciascuna singola regione.

La configurazione del decreto non è nella sostanza cambiata, anche a seguito dell'accelerazione cui si è assistito prima della sottoposizione dello schema alla Conferenza Unificata:

- sono state recepite alcune proposte Anci di carattere ordinamentale ed interpretativo, in larga parte "dovute" per l'evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta: transazioni fiscali in caso di "crisi d'impresa" applicabili anche ai tributi locali, interventi sul Canone unico patrimoniale, definito "tributo" da una recente sentenza della Cassazione, mentre altre di importanza fondamentale per la gestione dei Comuni risultano non accolte (incentivi al personale dei Comuni dedicato alla riscossione delle entrate, mantenimento della quota fissa TARI per le attività che producono rifiuti speciali in coerenza con ripetute pronunce della Cassazione ecc.);
- resta il diniego sulla introduzione di una compartecipazione comunale all'IRPEF, in evidente attrito con l'esplicita previsione dell'art. 119 della Costituzione;
- la "fiscalizzazione" dei trasferimenti alle Regioni che finanziano strutturalmente funzioni fondamentali dei Comuni è articolata in due fasi: immediata per i fondi TPL (circa 5 mld. di euro), rimandata al 2028 per i fondi sociali e scuola.

Nel complesso, dunque, restano irrisolte questioni di primaria importanza. In particolare, l'immediata fiscalizzazione del fondo TPL, comprendente ben 2,6 mld. destinati ai Comuni che esercitano la funzione (medie e grandi città):

- cristallizza l'attuale riparto delle risorse tra le regioni che era in corso di analisi a fini di razionalizzazione anche alla luce della mancata definizione dei fabbisogni standard e dei "Livelli adeguati di servizio";
- non pone rimedio all'evidente sottodotazione delle risorse già ampiamente rilevata;
- non mette al riparo i Comuni da scelte allocative eventualmente penalizzanti, in assenza di parametri di riferimento per la dimensione delle risorse da assegnare ai vari segmenti di trasporto all'interno di ciascuna regione.

L'Anci ha espresso la propria contrarietà a un intervento così invasivo in un momento di evidente instabilità e inadeguatezza dell'ammontare e del riparto del fondo TPL.

Norme generali

Articolo 1 – Potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente

La disposizione individua un insieme di principi e di linee operative cui regioni ed enti locali devono conformare la gestione dei tributi. Gli enti sono chiamati a rafforzare l'informazione e l'assistenza al contribuente, semplificare gli adempimenti e l'accesso ai servizi, prevenire gli errori, favorire l'adempimento spontaneo, introdurre strumenti di compensazione tra tributi del medesimo ente e assicurare il tempestivo rimborso delle somme erroneamente riscosse.

Il comma 2 richiama espressamente l'applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente e impone agli enti di adeguare i propri ordinamenti. Assume particolare rilievo l'obbligo di individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale per i quali non opera l'istituto del contraddittorio preventivo, già introdotto con l'art. **6-*bis* della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)**, introdotto dal d.lgs. n. 219/2023 anch'esso attuativo della Delega fiscale. Come già a suo tempo osservato[1], la norma richiede interventi sui regolamenti tributari, sui procedimenti interni e sulla classificazione degli atti, con possibili ricadute organizzative e informatiche. Va evidenziato che l'obbligo di adeguamento dei regolamenti comunali risultava già chiaramente enunciato dall'art. 1, legge n. 212/2000, non derivando, quindi, direttamente dalla norma in commento. I Comuni potranno fare riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile del 2024, con il quale sono stati individuati, per l'Agenzia delle entrate, gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio. In particolare:

- all'articolo 2 sono elencati gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;
- all'articolo 3 sono riportati gli atti di pronta liquidazione (ossia ogni atto dell'amministrazione finanziaria emesso a seguito di dati o elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione);

[1] Ved. nota IFEL https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/6012_0852959a558fad2dc8bcff1669faa7e9

- all'articolo 4 sono infine indicati gli atti di controllo formale delle dichiarazioni (ossia gli atti emessi a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei contribuenti o dei sostituti di imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati). Le indicazioni fornite dal decreto ministeriale possono essere, ovviamente, fatte proprie dal regolamento comunale, così come peraltro già previsto nello schema tipo di regolamento predisposto da IFEL, che risulta coerente con il quadro normativo e con le prescrizioni ministeriali.

Si sottolinea, infine, l'importanza di recepire nei regolamenti comunali gli atti sottratti al contraddittorio preventivo, **anche in considerazione che la mancata attivazione del contraddittorio preventivo, laddove necessario, rappresenta un vizio del procedimento che può portare all'annullamento dell'atto**, per quanto disposto dall'art. 7-*bis*, legge n. 212/2000.

Articolo 2 – Riduzione di aliquote e tariffe in caso di addebito diretto

L'articolo modifica la disciplina che consente agli enti territoriali di riconoscere riduzioni ai contribuenti che effettuano il pagamento mediante addebito diretto sul conto corrente bancario o postale. Si ricorda che la disciplina modificata dalla presente disposizione è l'articolo 118-*ter* del dl 34 del 2020 in base alla quale "*Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale*".

Rispetto al testo previgente è modificata la rubrica, che prima faceva riferimento al solo pagamento "mediante domiciliazione bancaria", mentre oggi si aggiunge anche il conto corrente postale.

Mentre la normativa in precedenza prevedeva che la riduzione fosse prevista in una "deliberazione", oggi più correttamente si precisa che la riduzione va disciplinata, per quanto riguarda gli enti locali, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 446 del 1997.

È stato modificato il destinatario della riduzione, prima individuato nel "soggetto passivo obbligato" ed oggi nel "soggetto passivo del tributo", locuzione poco puntuale in quanto la riduzione può riguardare anche entrate patrimoniali, per le quali non esiste un soggetto passivo del tributo, come ad esempio per le rette scolastiche.

La modifica prevede che l'ente potrà applicare una riduzione percentuale, eventualmente entro un importo massimo, oppure un importo fisso; ad esempio, riduzione del 20% fino ad un massimo di 1.000 euro dovuti) oppure stabilire un importo fisso, alternativo alla percentuale.

La misura non è applicabile alle entrate riscosse esclusivamente tramite il sistema dei versamenti unitari (F24). La relazione illustrativa richiama, in particolare, l'IMU, in considerazione della necessità di preservare i flussi informativi necessari alle regolazioni finanziarie connesse al Fondo di solidarietà comunale e al Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi. Nell'ambito delle entrate comunali rileva altresì l'addizionale comunale

all'IRPEF, il cui versamento è ricompreso nel sistema unitario disciplinato dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La disposizione amplia la flessibilità regolamentare e consente di calibrare l'incentivo in relazione alla tipologia di entrata e ai risparmi amministrativi attesi.

Articolo 3 – Adempimento spontaneo degli obblighi tributari

L'art. 3 introduce due nuovi istituti per favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, ovvero l'invio di lettere di compliance e di avvisi bonari, al pari di quanto disposto per i tributi erariali dall'art. 1, comma 634, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si prevede che gli enti locali, prima dell'avvio dell'attività di accertamento, possano inviare ai contribuenti comunicazioni che mettano a disposizione degli stessi gli elementi e le informazioni direttamente acquisiti o pervenuti da terzi relativi alla determinazione dell'obbligazione tributaria, allo scopo di consentirne il corretto assolvimento tramite l'istituto del ravvedimento. Il contribuente, ricevuta la comunicazione, può inviare entro i successivi 60 giorni chiarimenti in ordine al contenuto della comunicazione, e può trasmettere ricevute di versamento e altri documenti utili a consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ente territoriale in sede di controllo. Ovviamente, spirato il termine di 60 giorni senza che vi sia contestazione del contribuente o sanatoria con il ravvedimento operoso, l'ente può procedere alla notifica dell'atto di accertamento esecutivo.

La norma non fa riferimento ad una fattispecie evasiva specifica. Si deve pertanto ritenere che la comunicazione possa riguardare tanto gli omessi versamenti tanto le infedeli od omesse dichiarazioni.

È prevista anche la possibilità per gli enti territoriali di inviare ai contribuenti avvisi bonari per permettere la regolarizzazione di tardivi, parziali od omessi versamenti, prevedendo l'applicazione di una sanzione ridotta determinata dal Comune.

L'ipotesi contemplata in questo caso è quella di una violazione certa, relativa al versamento, che permetta una regolarizzazione, entro un termine stabilito dall'ente, con una sanzione ridotta stabilita dal Comune. La disposizione, infatti, rinvia all'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, il quale, nel disciplinare l'istituto del ravvedimento operoso, prevede anche, ad integrazione di quanto previsto nel medesimo art. 13, la possibilità di stabilire ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione. Il rinvio all'art. 13 lascia intendere che la sanzione che dovrà essere individuata dal Comune dovrà essere inferiore a quella ordinariamente applicabile in sede di ravvedimento operoso per gli omessi, parziali o tardivi versamenti. Non sembra ammissibile, invece, l'esclusione totale delle sanzioni, non espressamente contemplata dalla norma primaria. D'altro canto, la previsione di una sanzione maggiore di quella applicabile in sede di ravvedimento operoso non avrebbe alcun senso logico, visto che il medesimo d.lgs. n. 147 del 2026 è intervenuto anche sull'art. 13, d.lgs. n. 472 del 1997, eliminando anche per gli enti locali, come già previsto per l'Agenzia delle entrate, il divieto al ricorso dell'istituto del ravvedimento operoso allorquando siano iniziate attività di controllo, com'è, appunto, la notifica di un avviso bonario. Sicché, il rinvio all'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997, ha un senso logico se interpretato nel senso che il Comune possa prevedere l'applicazione di una sanzione inferiore a quella applicabile in via ordinaria per il ravvedimento operoso.

L'obiettivo di questi nuovi istituti è quello di velocizzare la riscossione delle somme non corrisposte nei termini dal contribuente, riconoscendogli un alleggerimento del carico sanzionatorio, ed al contempo di ridurre il rischio di contenzioso, oltre ad evitare il ricorso alla fase dell'accertamento.

Si tratta di strumenti di sollecitazione al pagamento che comportano una riduzione del carico sanzionatorio, e come tali devono essere recepiti in un regolamento comunale, anche considerando che la disposizione prevede una possibilità e non un obbligo al loro utilizzo, non potendosi rimettere al funzionario responsabile del tributo la decisione del se e a chi inviare le comunicazioni. Il Comune potrebbe decidere di applicare tali nuovi istituti a tutti i tributi comunali (IMU, TARI, CUP, imposta di soggiorno), modificando, ad esempio, il regolamento generale delle entrate, oppure prevederne l'applicazione solo per alcuni tributi.

In particolare, occorre tener conto che questi strumenti determinano non solo la perdita di gettito conseguente alla riduzione del carico sanzionatorio, ma nel caso dell'IMU anche della quota statale, che in caso di accertamento spetta interamente all'ente comunale.

Articolo 4 – Estensione degli istituti del Codice della crisi ai tributi territoriali

La disposizione estende espressamente ai crediti tributari delle regioni e degli enti locali gli istituti previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Gli enti territoriali entrano quindi nel perimetro degli accordi e delle proposte aventi a oggetto il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari, finora previsti dal Codice solo per i tributi erariali. La misura consente di acquisire quote di entrate ridotte, ma altrimenti difficilmente recuperabili in quanto con scarse o nulle probabilità di incasso.

In particolare, l'art. 4 del d.lgs. n. 147 del 2026 risolve l'annoso problema sulla inclusione nella cd. "transazione fiscale" dei debiti relativi ai tributi (e ai relativi accessori) di cui sono titolari gli enti locali (Comuni, Città metropolitane e Province), anche alla luce di pareri della Corte dei conti (cfr. Corte dei conti, S.R. di controllo Lombardia, del. 256/2024/PAR del 24/12/2024), fondati sulla indisponibilità del prelievo tributario e sul mancato richiamo espresso agli enti locali, considerato che nella composizione negoziata della crisi, nell'accordo di ristrutturazione dei debiti, nel concordato preventivo e nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, disciplinati nel "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" (CCII), la normativa fa espresso riferimento solo ai tributi erariali, in quanto amministrati dall'Agenzia delle entrate o dall'Agenzia delle dogane, e i tributi diversi da quelli erariali che, pur essendo di spettanza di altri enti, siano amministrati da tali agenzie fiscali *ex lege* oppure sulla base di una convenzione stipulata con il soggetto attivo del tributo ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 300/1999.

La relazione illustrativa evidenza come la disposizione in commento supera un'evidente contraddizione interna al Codice d'impresa, in quanto negare l'adesione agli istituti finalizzati alla risoluzione della crisi dell'impresa imporrebbe il pagamento integrale di tali crediti, concretizzandosi così l'assurdo risultato per cui l'ordinamento giuridico garantirebbe ai tributi locali un trattamento migliore rispetto ai crediti erariali, sebbene i primi siano normalmente assistiti da un grado di privilegio inferiore.

Con le nuove disposizioni la possibilità di "falcidiare" i debiti relativi ai tributi dei Comuni viene introdotta nella composizione negoziata della crisi (con la modifica del comma 2-*bis* dell'art. 23 CCII), nell'accordo di ristrutturazione dei debiti (con la modifica dell'art. 63 CCII), nel concordato preventivo (con la modifica dell'art. 88 CCII) e nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (con la modifica del comma 1-*bis* dell'art. 64-*bis* CCII).

Le nuove disposizioni prevedono che gli accordi, l'espressione del voto e gli altri atti richiesti dalle procedure devono essere sottoscritti dal soggetto competente secondo l'ordinamento del singolo ente.

La norma impone, pertanto, agli enti di identificare preventivamente l'organo o il responsabile competente a valutare e approvare le proposte. Si pone inoltre l'esigenza di disciplinare criteri istruttori, convenienza economica, responsabilità, rapporti con i concessionari e tempi di risposta, evitando che l'assenza di procedure interne pregiudichi la partecipazione dell'ente alle procedure concorsuali[2].

Articolo 5 – Vigilanza sui soggetti iscritti nell'Albo

L'articolo riscrive l'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Presso il Dipartimento delle finanze è confermato l'Albo dei soggetti privati abilitati all'accertamento e alla riscossione, con una sezione separata per i soggetti che svolgono esclusivamente attività di supporto.

La tenuta dell'Albo è affidata a una Commissione composta anche da rappresentanti degli enti locali designati da ANCI e UPI, rappresentanza che viene ora allargata alle Regioni. Requisiti, incompatibilità, verifiche periodiche, sospensione e cancellazione saranno disciplinati da regolamenti ministeriali adottati previa intesa in Conferenza unificata.

È inoltre istituita una Commissione consultiva incaricata di elaborare linee guida sugli affidamenti, sulle modalità di svolgimento dei servizi e sugli obblighi informativi relativi ai contratti, ai compensi e agli esiti delle attività. Restano tuttavia escluse dalle competenze della Commissione le irregolarità riferite alla concreta gestione dei servizi affidati, che rimangono nella responsabilità e nella vigilanza del singolo ente.

La nuova disciplina accentua gli obblighi di trasparenza e rendicontazione. Gli enti dovranno trasmettere e pubblicare informazioni sui contratti e sui risultati della gestione secondo modalità telematiche da definire. Il regolamento n. 101 del 2022 sarà abrogato

---

[2] Appare opportuno l'inserimento di uno specifico articolo nel regolamento generale delle entrate, del seguente possibile tenore:

Articolo 5-*bis* – Competenze nell'ambito degli istituti previsti dal "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

1. Con riferimento agli istituti previsti dal "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, così come modificato dall'articolo 4, decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, l'adesione agli strumenti di regolazione della crisi normativamente previsti è adottata con delibera della Giunta comunale, sulla base di una relazione tecnica predisposta dal funzionario responsabile del tributo comunale oggetto di falcidia che evidenzi il vantaggio dell'adesione rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nel caso di entrata tributaria affidata ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la relazione tecnica è predisposta da tali soggetti.
2. In ragione dell'importo oggetto di falcidia e della complessità dello strumento di regolazione della crisi, può essere richiesto un parere consultivo all'Organo di revisione.
3. La delibera di cui al comma 1 individua il dirigente tenuto a sottoscrivere gli atti, o ad esprimere il voto ed atto di autorizzazione a procedere con riferimento ai soggetti di cui al secondo periodo del comma 1.

solo dopo l'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi, assicurando una fase transitoria.

Articolo 6 – Razionalizzazione delle norme per l'iscrizione nell'Albo

L'articolo disciplina, in caso di pagamenti effettuati tramite PagoPA, l'accreditamento separato delle quote spettanti all'ente e al soggetto affidatario della riscossione. I criteri saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città.

L'affidatario dovrà emettere entro il giorno 10 di ogni mese una fattura quietanzata relativa agli importi accreditati nel mese precedente, corredata dalla rendicontazione. L'ente, previa verifica, effettua le scritture e gli adempimenti contabili e fiscali di propria competenza.

Sono inoltre ridefinite le misure minime di capitale richieste agli iscritti all'Albo. Per le attività di accertamento e riscossione sono previsti 2,5 milioni di euro per i Comuni fino a 200.000 abitanti e 5 milioni per enti di dimensioni superiori, Province, Città metropolitane e Regioni. Per le attività di supporto i requisiti variano da 150.000 euro a un milione di euro.

Articolo 7 – Modifiche in materia di pagamento dei tributi locali

La disposizione introduce deroghe al principio del versamento diretto sul conto dell'ente titolare degli importi riscossi per effetto degli atti emessi dal concessionario. Le deroghe riguardano le entrate riscosse sulla base di contratti a canone fisso[3].

Sono inoltre menzionate le entrate derivanti da procedure esecutive e i versamenti effettuati dagli operatori che occupano aree mercatali o posteggi. In tali casi, le somme devono comunque essere riversate sul conto dell'ente entro il termine stabilito dall'amministrazione e, in ogni caso, non oltre il decimo giorno lavorativo successivo alla riscossione. La previsione chiarisce dunque le situazioni operative nelle quali il transito temporaneo delle somme presso il gestore è funzionale alla modalità di riscossione, ma richiede rigorosi controlli sui tempi di riversamento e sulla riconciliazione contabile.

Articolo 8 – Atto di accertamento esecutivo per i tributi regionali

L'articolo introduce per i tributi regionali una disciplina organica dell'accertamento esecutivo, applicabile agli atti emessi dal 1° gennaio 2027 o dalla precedente data eventualmente stabilita dalla legge regionale. L'atto contiene l'intimazione al pagamento e acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per il ricorso, senza necessità di cartella o ingiunzione, in coerenza con la normativa già adottata dal 2021 per gli enti locali.

[3] Come peraltro già ritenuto da IFEL nella Nota di approfondimento "*Obbligo versamenti diretti delle entrate comunali (dl n. 193 del 2016)*" del 22 dicembre 2016.

Articolo 9 – Modifiche all'accertamento esecutivo dei tributi locali

L'articolo aggiorna la disciplina dell'accertamento esecutivo locale prevista dalla legge n. 160 del 2019, coordinandola con i nuovi testi unici della giustizia tributaria, delle sanzioni e della riscossione, applicabili dal 1° gennaio 2027.

Reca poi alcune modifiche, in parte richieste da ANCI-IFEL.

Si modifica la lettera c) dell'art. 1, comma 792, legge n. 160 del 2019 precisando che il soggetto legittimato alla riscossione forzata debba inviare la comunicazione di avvenuta presa in carico solo "*se diverso da quello che ha emesso l'atto di accertamento esecutivo*", confermando, invero, una soluzione già individuata attraverso una lettura sistematica delle disposizioni contenute nel comma 792, giacché la lettera a) del comma 792 prevede comunque l'obbligo di indicare nell'accertamento esecutivo il soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

L'art. 9 del d.lgs. n. 147 del 2026 modifica anche la lettera f) dell'art. 1, comma 792, legge n. 160/2019, recependo un emendamento proposto in passato da ANCI-IFEL.

La lett. f) nell'individuare i soggetti che procedono alla riscossione coattive degli accertamenti esecutivi utilizzando gli strumenti previsti dal Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, non faceva riferimento a tutti i soggetti legittimati ad emettere gli accertamenti esecutivi, così come individuati nella lett. a) del medesimo comma 792, tra i quali sono compresi anche i soggetti di cui all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013. Pertanto, il gestore dei rifiuti poteva emettere atti di accertamento esecutivo, ma non poteva procedere alla riscossione coattiva, discrasia oggi corretta dal d.lgs. n. 147/2026.

Articolo 10 – Privilegio generale sui mobili

La disposizione estende ai crediti tributari regionali il privilegio generale sui beni mobili del debitore già previsto per i tributi comunali e provinciali

Si evidenzia che comunque la giurisprudenza di legittimità (Cass. 13714/2024) ha già riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2752 del Codice civile ai crediti tributari delle Regioni, poiché la ratio alla base della causa di prelazione è la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei compiti istituzionali, e tale ragione giustificativa legittima l'estensione della norma anche alle regioni, in forza dell'appartenenza comune, con le Province e i Comuni, al *genus* degli enti territoriali.

La modifica determina, pertanto, un allineamento della tutela dei crediti di tutti gli enti territoriali nelle procedure esecutive e concorsuali. Per i Comuni non produce alcuna modifica, essendo il privilegio in questione già previsto nella disciplina vigente.

Articolo 12 – Sanzioni amministrative

L'articolo stabilisce l'applicazione ai tributi regionali e locali della disciplina generale delle sanzioni tributarie e coordina il sistema con il testo unico delle sanzioni applicabile dal 1° gennaio 2027 (**d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173**, recante il **"Testo unico delle sanzioni**

tributarie amministrative e penali", adottato nell'ambito della delega per la riforma fiscale), con modifiche che pertanto hanno carattere ricognitivo. È confermato espressamente che in caso di omesso o parziale versamento del tributo si applica la sanzione del 25% prevista dall'art. 13 del d.lgs. 471/1997 e che nel caso di incompletezza dei documenti di versamento si applica l'art. 15, d.lgs. 471/1997, che prevede una sanzione da 100 a 500 euro. La nuova disciplina estende anche ai Comuni l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*ter*, d.lgs. n. 472/1997, che non impedisce il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso anche se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. La disposizione, entrata in vigore il 12 agosto, influisce sui procedimenti soggetti a contraddittorio preventivo, potendo il contribuente ravvedersi dopo aver ricevuto l'invito.

Si interviene sulla disciplina IMU e TARI, passando da una sanzione variabile da un minimo ad un massimo ad una sanzione fissa, pari al 100% nel caso di omessa denuncia e al 40% per i casi di infedeltà. Rimane comunque ferma la possibilità di aumentare (fino ad un quarto) o ridurre la sanzione in base al principio di proporzionalità.

Come più volte segnalato da IFEL, si pone rimedio al sistema sanzionatorio previsto per l'imposta di soggiorno. La normativa prevedeva per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento "dell'importo dovuto", senza la previsione di una sanzione minima. Sicché si realizzava l'assurda conseguenza che in caso di regolare versamento alle scadenze fissate dal Comune, ma di omessa dichiarazione, la struttura ricettiva poteva essere soggetta ad una sanzione pari all'importo già versato. Con l'articolo in commento si pone fine a tale anomalia, prevedendo che per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo "non versato" (e non più del "dovuto") e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del quaranta per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro. Si corregge, pertanto, l'ulteriore anomalia del previgente sistema che sanzionava allo stesso modo sia in casi di omessa che infedele dichiarazione. Lo stesso regime sanzionatorio si applica anche al contributo di sbarco.

Le nuove misure si applicano alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2027.

Infine, va evidenziato che la novella non modifica la disciplina sanzionatoria prevista per il canone unico patrimoniale, qualificato dalla Corte di Cassazione come entrata di natura tributaria (SS. UU., sentenza n. 12225/2026). Ciò conferma, come già rilevato da IFEL nella Nota di approfondimento "*La natura tributaria del CUP e i nuovi adempimenti per i Comuni*", che l'apparato sanzionatorio del Cup rappresenta un sistema autonomo e speciale e che quindi non si registra alcun obbligo di adattamento delle sanzioni previste dalla normativa o dal regolamento, neanche con riferimento alla sanzione per gli omessi, parziali o tardivi versamenti, ferma restando la possibilità di ridurre la percentuale delle sanzioni con norma regolamentare, adottata ai sensi dell'art. 50, legge n. 449/1997.

Articolo 25 – Imposta provinciale di trascrizione

Il termine entro il quale può essere notificato l'avviso di accertamento dell'imposta provinciale di trascrizione viene esteso da novanta a centottanta giorni.

La modifica concede a Province e Città metropolitane un periodo più ampio per effettuare controlli e recuperare l'imposta in caso di formalità presentate al PRA con elementi inesatti o incompleti. L'allungamento del termine può migliorare l'efficacia dell'accertamento, in particolare quando sono necessarie verifiche presso altri archivi.

Articolo 36 – Compartecipazione IRPEF per Province e Città metropolitane

Dal 2027 viene istituita una compartecipazione IRPEF a favore di Province e Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna. L'aliquota è fissata allo 0,92 per cento nel 2027 e allo 0,97 per cento dal 2028, entro il limite della dotazione di un apposito fondo.

Il fondo dispone di 1.802,1 milioni nel 2027, 1.973,4 milioni nel 2028, 2.040,5 milioni nel 2029 e 2.110,6 milioni dal 2030, incrementati di ulteriori 15 milioni annui dal 2030.

Criteri di riparto, meccanismi perequativi, recupero dei mancati concorsi alla finanza pubblica e regolazioni con lo Stato saranno definiti con decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2026, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e sulla base di una metodologia proposta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

La compartecipazione sostituisce il gettito dell'imposta provinciale sulla responsabilità civile auto (RC auto), che viene acquisito dallo Stato nella misura ordinaria del 12,5 per cento. Province e Città metropolitane conservano tuttavia la facoltà di aumentare l'aliquota fino a 3,5 punti percentuali, trattenendo il relativo maggior gettito.

La riforma trasforma una fonte tributaria territoriale in una compartecipazione a un tributo erariale, con l'obiettivo di assicurare maggiore stabilità e dinamicità. L'effetto per i singoli enti dipenderà però dai criteri di riparto e perequazione. La previsione di crescita fino al 2030 del fondo di riferimento per il riparto della nuova compartecipazione appare in linea con la dinamica recente della RC auto. Successivamente, però, non è previsto un dispositivo di attingimento sui prevedibili incrementi del gettito IRPEF. Si configura così un meccanismo che risulterà molto rigido (a meno del modesto incremento fisso di 15 mln. di euro previsto dal 2030) e non coerente con la nozione di compartecipazione recepito nella letteratura e nella stessa Costituzione (art. 119). Sarà quindi necessario verificare che il passaggio non determini, né nel breve né nel medio termine, perdite rispetto al gettito RCA storico e che siano adeguatamente considerate le differenze territoriali.

Articolo 11 – Partecipazione comunale al recupero dei tributi erariali

La quota spettante ai Comuni per la partecipazione all'accertamento dei tributi erariali viene elevata al 100 per cento per gli anni dal 2026 al 2028.

La misura rafforza l'incentivo finanziario per i Comuni che trasmettono segnalazioni qualificate all'Amministrazione finanziaria.

In particolare, si interviene sull'art. 2, comma 10, lett. b), d.lgs. n. 23 del 2011, che prevede in via ordinaria il riconoscimento di una quota del 50 per cento.

Va evidenziato che nel corso degli ultimi anni l'interesse dei Comuni verso tale strumento si è via via ridotto. Basti pensare che nel biennio 2015-2017 sono stati retrocessi ai Comuni mediamente 17 milioni ad anno, mentre nel 2025 la somma si è ridotta a 2,5 milioni di euro.

Appare evidente che il problema risiede nel mantenimento dell'impianto originario, di cui all'art. 1, comma 1, dl n. 203 del 2005, che collega l'incentivo comunale all'avvenuta notifica e riscossione di un *atto di accertamento* collegato alla segnalazione. Ma se l'Agenzia prima di notificare l'accertamento notifica un invito alla regolarizzazione tramite ravvedimento operoso, ed il contribuente regolarizza spontaneamente la sua posizione, nessuna somma viene retrocessa al Comune, sebbene l'incasso sia comunque una conseguenza della segnalazione qualificata inviata dal Comune.

Si evidenzia, infine, che per il triennio 2026-2028, il d.lgs. n. 147/2026 stabilisce che la quota del 100 per cento sia attribuita ai Comuni, in via provvisoria, anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo.

Articolo 26 – Semplificazione della dichiarazione IMU

La disposizione introduce una disciplina unitaria della dichiarazione IMU, da presentare esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio del possesso o alla variazione rilevante.

In particolare, sono abrogati i commi 769 e 770 della legge n. 160/2019 ed il loro contenuto viene trasfuso nel nuovo comma 768-*bis*.

Si ricorda che l'invio telematico della dichiarazione era stato già introdotto dall'art. 1, comma 719, della legge 147/2013 per gli enti non commerciali, ma effettuabile facoltativamente anche dagli altri soggetti passivi.

Il nuovo comma 768-*bis* conferma per alcune fattispecie, un obbligo dichiarativo ("*in ogni caso*"), qualificato dalla giurisprudenza di legittimità come a pena di decadenza. In particolare, tale obbligo dichiarativo sussiste per gli alloggi sociali, per gli immobili dei militari e per i beni merce. È confermata l'ultrattività della dichiarazione, che ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Il decreto ministeriale che dovrà approvare le modalità di trasmissione disciplinerà anche i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Il comma 768-*bis*, della legge n. 160/2019, conferma quanto già previsto dall'abrogato comma 770 per gli enti non commerciali, ovvero l'obbligo di presentare la dichiarazione ogni anno, anche in assenza di variazione degli elementi precedentemente dichiarati. Si ripropongono, pertanto, le stesse criticità del passato, che vedono indistintamente tutti gli enti non commerciali tenuti alla presentazione annuale della dichiarazione anche nell'ipotesi in cui nulla sia variato. Invero, tale obbligo ha una sua ragione d'essere solo se riferito agli enti che possiedono immobili ad utilizzazione mista, ovvero quelli indicati nell'art. all'art. 91-*bis*, comma 3, decreto-legge n. 1 del 2012, per i quali effettivamente l'ammontare dell'imposta dovuta è suscettibile di variare continuamente, poiché dipende dal calcolo del rapporto proporzionale con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali e al tempo.

Articolo 27 – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine

La base imponibile dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine viene determinata facendo riferimento ai criteri previsti per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto.

Viene inoltre aggiornato il rinvio alla disciplina IMU vigente. L'intervento ha natura di coordinamento e razionalizzazione normativa e mira a rendere più chiaro il criterio di determinazione del valore imponibile.

Articolo 28 – Modifiche in materia di TARI

L'articolo elimina dalla disciplina i riferimenti ai rifiuti "assimilati", adeguando la terminologia alla classificazione dei rifiuti urbani introdotta dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo unico ambientale – TUA), come modificato dal decreto legislativo n. 116/2020

La disposizione apporta varie modifiche alla legge n. 147/2013, al fine di rendere più unitario il quadro normativo di riferimento. In tale direzione vanno le modifiche che ripropongono adempimenti già disciplinati dal d.lgs. n. 152/2006.

In particolare, i commi 654 e 658 della legge n. 147/2013 recepiscono oggi disposizioni già presenti nel d.lgs. n. 152/2006, come quelle relative ai costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani, come lo spazzamento delle strade (prevista nel comma 3, dell'art. 238 TUA) e quelle relative alle riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico (prevista nel comma 19-*bis*, dell'art. 208 TUA).

La disciplina relativa alla possibilità di fuoriuscita dal servizio pubblico, prima contenuta nell'art. 238, comma 10, TUA è oggi riprodotta nel nuovo comma 649-*bis*, legge n 147/2013. La disposizione conferma la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico dimostrando di averli avviati al riciclo o al recupero, di uscire dal servizio

pubblico, per un periodo non inferiore a due anni. Prima per tali utenze era prevista l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria "rapportata" alla quantità dei rifiuti conferiti, previsione che in passato ha generato il dubbio se nel caso di conferimento autonomo di una sola parte dei rifiuti urbani spettasse comunque l'esclusione totale della parte variabile della tariffa, o invece una riduzione proporzionale. La novella sostituisce il termine "rapportata" con "proporzionata", chiarendo quindi che può spettare una riduzione proporzionale, invero similmente a quanto già previsto dal comma 649 della medesima legge n. 147/2026.

La previsione della esclusione, o della riduzione, della sola quota variabile, conferma la debenza comunque della quota fissa, come peraltro costantemente ritenuto dal giudice di legittimità.

Infine, **si modifica il termine di presentazione della dichiarazione TARI**, dal 30 giugno dell'anno successivo a 90 giorni dalla data di inizio dell'occupazione, in linea con quanto già previsto dal TQRIF di ARERA. La modifica impone ai Comuni e ai gestori un aggiornamento dei regolamenti, dei modelli dichiarativi e dei sistemi di acquisizione delle informazioni.

Articolo 29 – Modifica dell'articolo 238 del Codice dell'ambiente

La norma sostituisce l'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e stabilisce che, per i rifiuti conferiti al servizio pubblico, si applica la disciplina dei prelievi sui rifiuti urbani prevista dalla legge n. 147 del 2013, comprese le disposizioni sulla tariffa corrispettiva.

La modifica ha funzione di coordinamento e chiarisce la prevalenza della disciplina TARI e della tariffa puntuale rispetto alla precedente formulazione dell'articolo 238.

Articolo 30 – Efficacia delle delibere sul canone unico

Dal 2026, alle delibere regolamentari e tariffarie relative al canone unico si applicano gli obblighi di trasmissione e pubblicazione nel portale del federalismo fiscale previsti per i tributi locali.

Per le annualità dal 2021 al 2025 è introdotta una sanatoria: le delibere già adottate acquistano efficacia, per ciascun anno, se inserite nel portale entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026 e pubblicate dal Dipartimento delle finanze entro il 30 novembre.

La previsione risolve l'incertezza derivante dall'assenza, negli anni precedenti, di un'esplicita estensione al canone unico del sistema di pubblicazione applicabile ai tributi. Per il futuro, tuttavia, l'efficacia delle delibere sarà condizionata al rispetto degli obblighi e delle scadenze di trasmissione, con conseguenze di inefficacia dei provvedimenti in caso di omissione o ritardo.

Con comunicato del 19 agosto 2026 il Dipartimento delle finanze ha reso nota l'apertura dell'applicazione informatica "Gestione altri tributi comunali" del Portale del federalismo

fiscale, nella quale dovranno essere pubblicati i regolamenti e le delibere tariffarie relative al CUP approvate dal 2021 al 2025.

Nel comunicato si precisa che, per quanto riguarda **le delibere relative all'anno d'imposta 2026, trova applicazione il regime ordinario**, di cui all'art. 13, commi 15, 15-*bis* e 15-*ter* del decreto legge n. 201 del 2011, che prevede la **trasmissione delle delibere tariffarie entro il 14 ottobre 2026**, ai fini della pubblicazione, con efficacia costitutiva entro il 28 ottobre 2026, come peraltro già evidenziato nella circolare n. 1/DF del 22 maggio 2026.

Sempre in tema di canone unico patrimoniale, si segnala che l'art. 31, d.lgs. n. 147 del 2026 ha modificato l'art. 1, comma 819, lett. a),

Articolo 31 – Esclusione di balconi, verande e infissi stabili dal canone unico

La disposizione esclude dall'occupazione di suolo pubblico assoggettata al canone unico i balconi, le verande, i bow-window e gli infissi similari di carattere stabile. La nuova disposizione ricalca esattamente quanto già previsto in tema di Tosap dall'abrogato art. 38, d.lgs. n. 507 del 1993.

La norma interviene su una questione interpretativa che ha prodotto applicazioni differenziate, ma in prevalenza orientate all'esclusione di tali fattispecie, come avveniva per la Tosap.

Articolo 32 – IMU su fabbricati con rendita impugnata

In caso di impugnazione della rendita catastale rettificata dall'Agenzia delle entrate, il Comune può accertare la maggiore IMU derivante dalla differenza tra rendita proposta e rendita rettificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza.

La maggiore imposta è dovuta dalla data di presentazione dell'atto di aggiornamento catastale, ma si applicano soltanto gli interessi legali, senza sanzioni. Simmetricamente, il contribuente può richiedere entro lo stesso termine il rimborso delle somme non dovute e il Comune deve provvedere entro centottanta giorni.

La norma introduce una deroga al termine ordinario di accertamento, evitando che la durata del contenzioso catastale impedisca il recupero dell'imposta. I Comuni dovranno monitorare le controversie e conservare i dati necessari anche oltre i normali termini di decadenza.

In sostanza, l'art. 32 introduce una nuova modalità di accertamento per recuperare la differenza di IMU scaturente dalla rettifica in aumento operata dall'Agenzia delle entrate rispetto alla rendita proposta dal contribuente.

La nuova disposizione, in vigore dal 12 agosto 2026, dispone che, in caso di impugnazione della rendita catastale a seguito della rettifica operata dall'Agenzia delle entrate, il Comune accerti l'eventuale maggiore IMU dovuta, a decorrere dalla data di presentazione del DOCFA, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia catastale, con applicazione dei soli interessi legali.

Entro gli stessi termini, è richiesto il rimborso delle somme versate e non dovute, che il Comune rimborsa entro centottanta giorni.

La nuova disposizione risolve una serie di problematiche, tutelando le ragioni sia del contribuente che del Comune. Infatti, occorre considerare che la procedura di accertamento "ordinario" prevista dal comma 161 della legge n. 296/2006 non prevede alcuna sospensione dell'attività accertativa comunale in caso di impugnazione della rendita, sicché nell'ipotesi in cui il contribuente avesse continuato a pagare sulla rendita proposta, e non su quella successiva rettificata, il Comune sarebbe stato costretto a notificare l'atto di accertamento, non potendo attendere la chiusura della controversia catastale, che nel caso in si percorrano tutti e tre i gradi di giudizio, può richiedere anche dieci anni. Il contribuente era quindi costretto ad impugnare l'atto di accertamento comunale e di norma la causa veniva sospesa per pregiudizialità, rimanendo congelata fino alla conclusione della lite catastale. Questo meccanismo tutelava il Comune ed anche il contribuente, ma aveva il risvolto di essere oneroso, per entrambe le parti.

A ciò si aggiunge il problema dell'immediata esecutività delle sentenze catastali prevista dall'art. 69, d.lgs. n. 546/1992, sebbene la sentenza non sia sufficiente ad ottenere l'annullamento dell'accertamento comunale, possibile solo con un accertamento passato in giudicato e non con una esecutività provvisoria (Cass. 20240/2024).

In caso di esito favorevole al contribuente si poneva poi il problema degli anni rimborsabili, nel caso in cui il contribuente avesse deciso di pagare sulla rendita rettificata. Il termine per presentare il rimborso è di cinque anni dalla data del versamento o dalla data in cui è stato accertato il diritto al rimborso (art. 1, comma 164, legge n. 296/2006), e nel caso di impugnazione della rendita, il termine di cinque anni inizia a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso la lite catastale. Ma, rispettato il termine decadenziale per la presentazione dell'istanza di rimborso si poneva il problema degli anni rimborsabili, anche considerando che gli effetti della sentenza retroagiscono alla data della domanda, potendosi così configurare periodi di rimborso superiori agli ordinari cinque anni.

La nuova disposizione risolve queste problematiche, autorizzando, da un lato, il contribuente a pagare sulla rendita proposta, e non su quella rettificata, evitando così il problema del rimborso, e, dall'altro lato, prevedendo per gli enti impositori dei termini decadenziali per la notifica dell'accertamento, in deroga a quelli ordinari, che durano sempre cinque anni, ma iniziano a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza catastale. Ne consegue che se la controversia catastale dura, ad esempio, 13 anni, il Comune è legittimato a notificate atti di accertamento per tutti gli anni, con l'applicazione degli interessi legali, ma senza comminare sanzioni.

La disposizione si applica a tutte quelle annualità ancora accertabili alla data del 12 agosto 2026. Per cui se la controversia catastale è sorta nel 2021 ed il Comune non ha ancora notificato l'accertamento IMU, potrà attendere l'esito della controversia.

Articolo 35 – Tavolo tecnico sulla fiscalizzazione dei trasferimenti comunali

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore deve essere istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo tecnico composto da rappresentanti del MEF, del Ministero dell'interno, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e da due rappresentanti dell'ANCI.

Il tavolo è incaricato di studiare modalità di fiscalizzazione dei trasferimenti spettanti ai Comuni e meccanismi di compartecipazione ai tributi erariali.

La norma non introduce ancora una compartecipazione comunale, ma avvia una fase tecnica propedeutica. Risulta essenziale che i lavori considerino la stabilità e la prevedibilità delle entrate, la territorializzazione del gettito, la perequazione, la neutralità finanziaria per ciascun comparto e la tutela dei Comuni a minore capacità fiscale.

Fiscalizzazione trasferimenti alle Regioni

Articolo 33 – Fiscalizzazione e perequazione regionale

Dal 2027 alle regioni a statuto ordinario è attribuita una compartecipazione al gettito IRPEF. L'aliquota sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 dicembre 2026, d'intesa con la Conferenza unificata.

La compartecipazione sostituisce trasferimenti statali per circa 5,7 mld di euro complessivi importi, riferiti alla quota non sanitaria dell'IVA, ai libri di testo, al welfare dello studente e soprattutto al fondo per il trasporto pubblico locale, che vale oltre 5 miliardi di euro annui. È istituito un fondo destinato a regolare gli scostamenti tra trasferimenti soppressi e gettito della compartecipazione.

Nella fase transitoria il fondo deve assicurare prioritariamente risorse pari ai trasferimenti soppressi e, per la parte residua, forme di perequazione. Eventuali eccedenze di gettito rispetto alla dotazione del fondo restano acquisite al bilancio dello Stato.

Le Regioni devono continuare ad assicurare il concorso all'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione. Tale previsione rileva perché alcuni trasferimenti fiscalizzati finanziano funzioni esercitate dagli enti locali (in particolare il TPL per circa 2,6 mld. di euro). La prescrizione non appare tuttavia sufficiente ad evitare che i fondi TPL subiscano riduzioni in relazione alle condizioni finanziarie generali di ciascuna regione, in quanto la compartecipazione fa venir meno ogni formale vincolo di destinazione delle somme fiscalizzate, né a contrastare eventuali valutazioni difformi circa il ridimensionamento delle quote specificamente destinate al TPL urbano.

Dal 2028, inoltre, potranno essere fiscalizzati ulteriori trasferimenti statali, compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni provinciali e comunali. La loro soppressione sarà disposta con DPCM, previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste. L'eventuale attuazione di questa previsione amplierebbe in modo insostenibile i rischi per

il finanziamento di funzioni fondamentali comunali, in particolare nel campo dei servizi sociali, che sarebbero coinvolti per ben 2,3 mld. di euro.

L'articolo tenta inoltre di avviare l'attuazione del sistema perequativo regionale, ferma da un quindicennio. Dopo tre anni di funzionamento transitorio, le risorse confluiranno nei fondi perequativi a regime, con graduale convergenza dalla spesa storica ai costi standard e, per le funzioni non essenziali, alle capacità fiscali.

Per gli enti locali il principale profilo da presidiare riguarda la garanzia che la fiscalizzazione dei trasferimenti regionali o statali non determini discontinuità nel livello e nello sviluppo dei finanziamenti delle funzioni comunali, provinciali e metropolitane.

Articolo 34 – Fondo per le regioni a statuto ordinario

Per il 2026 viene istituito un fondo di 80 milioni di euro destinato alle regioni a statuto ordinario, finalizzato a concorrere al recupero delle riduzioni operate dal decreto-legge n. 78 del 2010. Il riparto è effettuato con decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-regioni e sulla base di una proposta formulata dalle regioni in sede di autocoordinamento.

Tributi regionali

Articolo 13 – Maggiore autonomia impositiva sulla tassa automobilistica

La tassa automobilistica regionale viene qualificata come tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva. La formulazione rafforza la potestà normativa regionale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione statale.

Le esenzioni regionali introdotte dal 1° gennaio 2027 non si estendono automaticamente all'addizionale erariale, per la quale continuano a valere esclusivamente le esenzioni stabilite dalla legge statale. La disposizione separa quindi il trattamento del tributo regionale da quello dell'addizionale statale.

Articolo 14 – Territorialità della tassa automobilistica

La competenza e il gettito sono attribuiti in base alla residenza del soggetto passivo. Per le persone giuridiche rileva, in via ordinaria, la sede legale; qualora la gestione ordinaria principale si svolga in un luogo diverso, assume rilievo quest'ultimo.

Per le persone giuridiche con sede all'estero e più sedi secondarie in Italia, rileva la sede in cui si svolge la gestione ordinaria principale. Le imprese devono aggiornare le comunicazioni al REA entro novanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

La norma è finalizzata a contrastare fenomeni di localizzazione meramente formale della sede e a ricondurre il gettito al territorio nel quale si svolge effettivamente la gestione dell'impresa. La corretta applicazione richiederà un'efficace interoperabilità tra archivi regionali, camere di commercio e PRA.

Articolo 15 – Semplificazione del pagamento della tassa automobilistica

Dal 1° gennaio 2028 la tassa automobilistica sarà riferita a un periodo di dodici mesi decorrente dal mese di immatricolazione. Il primo pagamento scade nell'ultimo giorno del mese successivo all'immatricolazione; i pagamenti successivi scadono nell'ultimo giorno del mese corrispondente a quello di immatricolazione.

La regola supera progressivamente il sistema delle scadenze differenziate per categorie e mesi predeterminati. Le regioni possono consentire il pagamento quadrimestrale per specifiche tipologie di veicoli.

Articolo 16 – Locazione a lungo termine senza conducente

Dal 1° gennaio 2027 il soggetto passivo della tassa automobilistica per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente è individuato nell'utilizzatore risultante dal contratto annotato al PRA, fino alla scadenza del contratto.

La disciplina si applica ai nuovi contratti, alle proroghe e ai rinnovi decorrenti dal 2027 e ai contratti precedenti la cui esecuzione inizi dal medesimo anno. La norma mira a rendere coerente la soggettività passiva con l'effettiva disponibilità del veicolo e a utilizzare l'annotazione al PRA come elemento certo di individuazione.

Articolo 17 – Cessione dei veicoli destinati alla rivendita

L'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica in caso di cessione a un commerciante di veicoli è subordinata alla trascrizione della cessione al PRA. Non sono sufficienti la procura speciale a vendere o la fattura non accompagnata dal trasferimento della proprietà.

L'interruzione decorre dal periodo tributario successivo alla cessione e termina nel mese precedente alla rivendita. È previsto un diritto fisso di 1,55 euro per ciascun veicolo, salvo rinuncia da parte della regione o provincia autonoma.

Articolo 18 – Versamento a ente impositore incompetente

Quando un ente riceve un pagamento della tassa automobilistica spettante a un altro ente, deve attivare tempestivamente il riversamento delle somme al soggetto competente. Gli enti devono inoltre predisporre un modello o uno strumento tecnologico che consenta al contribuente di comunicare gli estremi del pagamento sia all'ente che ha ricevuto erroneamente le somme sia a quello effettivamente competente.

La disposizione tutela il contribuente, evitando che l'errore nella destinazione del pagamento determini la necessità di un secondo versamento seguito da una domanda di rimborso.

Articolo 19 – Fermo amministrativo

La tassa automobilistica resta dovuta anche quando sul veicolo è disposto un fermo amministrativo dall'agente della riscossione o dal soggetto incaricato dall'ente territoriale.

La norma chiarisce che il fermo avente natura cautelare nella riscossione non determina la cessazione dell'obbligazione tributaria.

Articolo 20 – Adeguamento delle tariffe

Le categorie tariffarie riferite ai veicoli Euro 4 ed Euro 5 vengono estese anche alle classi ambientali superiori. Per i motocicli, il riferimento a Euro 3 viene integrato con le classi successive.

Articolo 21 – Autovetture adibite a noleggio con conducente

La disposizione interpreta l'espressione "autovetture da noleggio di rimessa" come riferita alle autovetture adibite a noleggio con conducente.

Si tratta di una norma interpretativa finalizzata a uniformare l'applicazione della specifica tariffa prevista dal testo unico delle tasse automobilistiche e a superare incertezze terminologiche derivanti dall'evoluzione della disciplina del trasporto pubblico non di linea.

Articolo 22 – Archivio nazionale delle tasse automobilistiche

L'articolo consolida l'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche, denominato ANTA, e ne dispone il continuo aggiornamento. Il gestore del PRA deve assicurare l'integrazione tra l'archivio nazionale e gli archivi dei singoli enti impositori.

Tra le funzioni affidate al gestore rientrano il supporto a PagoPA, l'abbinamento tra versamenti ed enti competenti, la bonifica dei dati, l'integrazione con fonti certificate, la predisposizione delle informazioni per l'accertamento e il controllo degli accessi.

Le regioni e le province autonome continuano a gestire i propri archivi, anche attraverso disciplinari di cooperazione con il gestore del PRA.

La norma assume rilievo anche per Province e Città metropolitane, poiché i dati ANTA devono essere resi disponibili gratuitamente per il contrasto all'evasione dell'imposta provinciale di trascrizione. L'efficacia dell'intervento dipenderà dalla qualità, tempestività e interoperabilità delle informazioni trasmesse. Si ritiene che il nuovo assetto delle informazioni permetta una più efficiente e meno costosa interrogazione dell'archivio nella gestione delle sanzioni per violazione al Codice della strada

Articolo 23 – IRAP e addizionale regionale all'IRPEF

Le regioni possono introdurre detrazioni IRAP e ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. Per l'addizionale regionale all'IRPEF è consentita l'introduzione di una soglia di esenzione collegata a specifici requisiti reddituali.

La norma chiarisce che, superata la soglia, l'addizionale si applica all'intero reddito complessivo e non alla sola parte eccedente. L'aliquota di base resta fissata all'1,23 per cento e può essere maggiorata con legge regionale approvata entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 24 – Termini per l'adozione di misure tributarie regionali

Il termine per la determinazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario viene spostato dal 30 giugno al 30 settembre. Analoga proroga è prevista per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e l'incenerimento senza recupero energetico.

La disposizione amplia il tempo a disposizione delle regioni per adottare le relative misure, avvicinando il termine alla fase di definizione della manovra finanziaria regionale.

Norme finali

Articolo 37 – Clausola di salvaguardia

Le disposizioni del decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome nei limiti della compatibilità con gli statuti e con le relative norme di attuazione.

La norma conferma la necessità di verificare, per ciascuna disposizione, l'assetto delle competenze e dell'autonomia finanziaria previsto dagli ordinamenti speciali.

Articolo 38 – Disposizioni finanziarie

Salvo le specifiche coperture previste per gli articoli 11, 15, 33, 34 e 36, dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le amministrazioni devono provvedere utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. La clausola è particolarmente rilevante per gli enti territoriali, poiché molte disposizioni comportano adeguamenti regolamentari, informatici, procedurali e formativi.

Articolo 39 – Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Restano ferme le specifiche decorrenze differite previste dai singoli articoli, in particolare il 1° gennaio 2027 per numerose disposizioni in materia di sanzioni, riscossione e compartecipazioni e il 1° gennaio 2028 per la nuova disciplina delle scadenze della tassa automobilistica.

Gli enti dovranno pertanto distinguere tra entrata in vigore formale del decreto e decorrenza sostanziale delle singole misure, programmando tempestivamente gli aggiornamenti dei regolamenti, dei sistemi gestionali e della modulistica.